



Via Bossi 2a  
6901 Lugano  
telefono 091/815 55 11  
fax 091/815 55 19

Repubblica e Cantone  
Ticino

**Camera di protezione- Ispettorato  
Tribunale d'appello  
6901 Lugano**

A tutte le persone interessate

Incarto n.

Vs. riferimento:

Lugano  
2 febbraio 2021

## Vaccino contro il COVID-19: chi decide e con quali criteri?

Promemoria della COPMA del 22 gennaio 2021

Nota Bene: Questa traduzione libera in italiano a cura dell'Ispettorato della Camera di protezione ha come solo scopo di facilitare la fruibilità dei documenti originali che sono reperibili in francese e tedesco sul sito della COPMA:

<https://www.kokes.ch/fr/documentation/recommandations>

La vaccinazione contro il COVID-19 suscita talvolta incertezze in seno alla direzione delle case per anziani così come in seno ai medici, alle persone vicine all'interessato o al suo curatore. Tali incertezze vertono in particolare sulla questione di sapere chi prende la decisione in merito alla vaccinazione e con quali criteri prenderla. La COPMA ha redatto un promemoria volto a dipanare eventuali dubbi.

### **Contesto**

Dal punto di vista giuridico, la vaccinazione è un intervento medico nell'integrità fisica di una persona. Può essere autorizzata una vaccinazione solo previo **consenso** informato. Per quanto attiene al consenso, è necessario valutare se la persona può decidere per sé stessa o se deve essere rappresentata da un terzo. La risposta a questa domanda dipende dalla capacità di discernimento della persona che dà il proprio consenso: la persona è o non è capace di discernimento?

L'elemento centrale è l'**autodeterminazione** della persona. Il criterio di autodeterminazione rimane pertinente anche se la persona è rappresentata da un terzo. In tale caso, il fattore decisivo sarà la volontà (presumibile) della persona, che dovrà essere verificata in ogni situazione concreta. La vaccinazione **non è obbligatoria** e non devono esserci automatismi. Ogni situazione deve dunque essere esaminata singolarmente, ogni decisione deve essere fondata sulla base delle circostanze concrete della situazione individuale.

Le considerazioni che seguono s'inseriscono nell'ambito della strategia di vaccinazione<sup>1</sup> e delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)<sup>2</sup>. Esse trattano di questioni specifiche relative alla protezione dei minori e degli adulti. Questo promemoria contiene informazioni generali inerenti il consenso a misure mediche. In ogni situazione concreta, sarà sempre necessario procedere ad una ponderazione degli interessi in presenza ove la volontà (presumibile) e gli interessi della persona interessata saranno determinanti.

### **Principio: le persone capaci di discernimento decidono autonomamente**

Compete alla persona capace di discernimento dare il proprio consenso alla vaccinazione contro il COVID-19. La decisione in favore della vaccinazione o contraria ad essa è un diritto strettamente personale relativo che i minorenni capaci di discernimento e gli adulti capaci di discernimento possono esercitare autonomamente **anche se sono sottoposti ad una curatela** (con o senza privazione dell'esercizio dei diritti civili), (art. 19c cpv. 1 CC). Per prendere la decisione, la persona capace di discernimento può chiedere un parere alle persone a lei vicine, al suo curatore e/o al proprio medico curante. Se l'interessato è capace di discernimento nessuno lo può rappresentare senza il suo consenso.

Una persona ha la **capacità di discernimento** se può valutare una situazione e le sue conseguenze e prendere le decisioni adeguate sulla base di tale valutazione. La capacità di discernimento deve essere valutata di volta in volta, in base alla situazione concreta e alla domanda che si pone. Per legge, la capacità di discernimento delle persone maggiorenni è presunta. In caso di dubbio sulla capacità di discernimento, appartiene alla persona che somministra il vaccino o alle persone che la assistono di consultare il medico curante e/o una persona a lei vicina al fine di valutarne la capacità di discernimento<sup>3</sup>.

In relazione alla vaccinazione contro il COVID-19, una persona è capace di discernimento se può comprendere cos'è una vaccinazione e l'utilità in particolare della vaccinazione contro il COVID-19. Deve essere in misura, sulla base d'informazioni adeguate in merito all'intervento, di capire i rischi di non essere vaccinata così come i rischi che possono essere associati alla vaccinazione. Pertanto, sarà necessario un colloquio informativo (vedi in calce).

<sup>1</sup> COVID-19: strategia di vaccinazione (stato 24.12.2020) dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e della Commissione per le vaccinazioni (CFV) [in seguito: UFSP/CFV – strategia di vaccinazione]: documento disponibile [online](#)

<sup>2</sup> Raccomandazioni di vaccinazione con vaccini a ARNm contro il COVID-19 (stato 12.1.2021) dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e della Commissione per le vaccinazioni (CFV) [in seguito: UFSP/CFV – raccomandazioni di vaccinazione] documento disponibile [online](#)

<sup>3</sup> Le direttive medico-etiche "la capacità di discernimento nella prassi medica" (editore: Accademia svizzera delle scienze mediche ASSM, 2019 ([link](#))) sono di grande utilità per la pratica.

**Eccezione: se la persona è incapace di discernimento, la volontà (presumibile) è decisiva**

Quando una persona non è (più) capace di discernimento, altri prenderanno per lei la decisione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19. L'art. 378 cpv. 1 CC prevede chi può decidere e in che ordine (vedi in calce). Le persone incapaci di discernimento devono essere informate in modo appropriato ed implicate nella decisione. A seconda delle situazioni, l'informazione e il coinvolgimento saranno fornite dalla persona che somministra il vaccino, dal medico curante, dal medico della casa per anziani, dal rappresentante abilitato ad acconsentire al trattamento o da un'altra persona.

Il potere decisionale della persona con diritto di rappresentanza non è totale, ma deve essere determinato in primo luogo dalla **volontà comunicata** e in secondo luogo dalla **volontà presumibile** e conformemente agli interessi della persona incapace di discernimento (art. 378 cpv. 3 CC). L'opinione del rappresentante relativa alla vaccinazione non può giocare nessun ruolo. La volontà (presumibile) della persona incapace di discernimento è determinante. È necessario al fine di stabilirla, procedere almeno alle seguenti valutazioni:

- Esistono direttive anticipate che danno indicazioni in merito alla vaccinazione contro il COVID-19?
- È stato elaborato un advance care planning (progetto anticipato di cure)?
- Vi sono altre espressioni della volontà o di valori documentate che indichino una volontà presunta? (in particolar modo si rivelano utili: discussioni con le persone vicine, consultazioni con il medico curante, con il personale infermieristico etc.).
- Esistono controindicazioni mediche?

Possono essere poste altre domande durante il colloquio d'informazione. Qualora non sussistano dubbi sulla volontà (presumibile) di rifiutare la vaccinazione contro il COVID-19, la persona con diritto di rappresentanza deve opporsi alla vaccinazione, anche se sembra irragionevole da un punto di vista oggettivo.

Se, in assenza d'indicazioni chiare<sup>4</sup>, la volontà (presumibile) non può essere determinata, la persona con diritto di rappresentanza deciderà in funzione di interessi oggettivi dell'interessato; le raccomandazioni di vaccinazione dell'UFSP/CFV costituiscono un criterio (di diligenza) oggettivo. In questa fattispecie, sono in generale favorevoli alla vaccinazione – riservate controindicazioni mediche che dovranno essere chiarite di caso in caso.

**a) Decisione del rappresentante terapeutico**

---

<sup>4</sup> Nota: un atteggiamento generalmente critico della persona interessata nei confronti dei vaccini in passato (documentato tramite direttive anticipate o un atteggiamento negativo noto nei confronti della vaccinazione contro l'influenza o di altre vaccinazioni) non può essere automaticamente interpretato come una volontà presumibile contraria alla vaccinazione contro il COVID-19. Il rischio (e le sofferenze) legate ad un'infezione di COVID-19 essendo molto più elevati da quelli inerenti all'influenza stagionale o al morbillo. Vedi anche spiegazioni in calce, nelle domande specifiche, "paragone con altre vaccinazioni (influenza, morbillo ecc.)".

La persona abilitata a dare (o rifiutare) il consenso è definita dall'art. 378 cpv. 1 CC: un ordine di precedenza elenca le persone che possono e devono rappresentare una persona incapace di discernimento nel prendere decisioni relative alle cure mediche (per esempio la vaccinazione):

1. la persona designata **nelle direttive del paziente** o nel mandato precauzionale;
2. il **curatore** con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici;
3. i **congiunti**, nell'ordine seguente: coniuge/partner registrato – concubino/convivente – discendenti (figli/nipoti) – genitori – fratelli e sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.

Queste persone hanno, secondo il loro ordine nella lista, il diritto di acconsentire alla vaccinazione COVID-19 di una persona incapace di discernimento. L'esistenza di persone con potere di rappresentanza a un dato livello dell'ordine elencato esclude tutte le persone ai livelli successivi.

Se la persona ha un "**curatore**", questo non significa automaticamente che esso sia la persona che può decidere in merito alla vaccinazione. La situazione deve essere considerata caso per caso:

- se l'interessato è capace di discernimento per decidere sulla vaccinazione, decide da solo;
- in caso contrario, bisogna verificare se il curatore ha potere di rappresentanza in caso di provvedimenti medici (curatela di rappresentanza dell'art. 394 CC con il compito di "questioni mediche", "problemi di salute" o simili<sup>5</sup>; curatela generale dell'art. 398 CC; per i minorenni, una curatela dell'art. 308 cpv. 2 CC con il potere di "rappresentanza per questioni mediche" o simili, o una tutela dell'art. 327c CC).

Se il curatore non ha potere di rappresentanza in caso di provvedimenti medici, deve contattare i congiunti. Se il curatore ha potere di rappresentanza in caso di provvedimenti medici e se ci sono congiunti nella lista dell'art. 378 cpv. 1 CC, il curatore è obbligato a contattare questi congiunti e a tenere conto del loro parere in una misura determinante quando si tratta di stabilire la volontà presumibile della persona. Il rispetto della volontà presumibile della persona sotto curatela si applica naturalmente anche al curatore ed è confermato da varie disposizioni legali (in particolare l'art. 388 CC e l'art. 406 cpv. 1 CC).

Nel caso dei « congiunti », essi possono rappresentare solo se prestano di persona « regolare assistenza » alla persona incapace di discernimento. Il solo fatto di essere un congiunto non è sufficiente. Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico (di buona fede) può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre. Se non è chiaro a chi spetti la rappresentanza, i pareri delle persone con diritto di rappresentanza divergono o gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità

<sup>5</sup> Una semplice rappresentanza generale per "affari personali" o "assistenza personale" non è sufficiente. L'amministrazione di sostegno dell'art. 393 CC e la curatela di cooperazione dell'art. 396 CC non conferiscono alcun potere di rappresentanza.

regionale di protezione (ARP) designa la persona con diritto di rappresentanza (art. 381 cpv. 2 CC) o decide essa stessa (vedi sotto).

#### **b) A titolo sussidiario: decisione adottata dall'ARP**

Se in una data situazione concreta non c'è nessuna delle persone menzionate nella cascata legale dei rappresentanti, o se la decisione è contraria agli interessi della persona interessata in caso di volontà presumibile poco chiara (che non può essere stabilita con certezza), appartiene all'autorità regionale di protezione prendere la decisione in merito al vaccino contro il COVID-19, in applicazione dell'art. 392 cifra 1 CC<sup>6</sup>. Queste situazioni sono rare. Se dovessero presentarsi, informazioni pertinenti del medico curante o della casa per anziani devono essere consegnate in forma scritta (incapacità di discernimento, nessun rappresentante ai sensi dell'art. 378 CC, indicazioni mediche o precisioni in merito all'assenza di controindicazioni, eventuali indicazioni relative alla volontà presumibile dell'interessato) e consegnate all'ARP. Una decisione unilaterale di procedere alla vaccinazione o di rifiutarla<sup>7</sup> della direzione della casa per anziani, del medico di riferimento per la medesima o del medico di famiglia non può essere ammessa. Sarà necessario un controllo esterno.

#### **Conclusioni**

**Principio:** Se la persona è capace di discernimento, può decidere autonomamente se accettare o rifiutare la vaccinazione contro il COVID-19.

**Eccezione:** Nel caso in cui terzi devono prendere per l'interessato incapace di discernimento la decisione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19, devono intraprendere le seguenti riflessioni:

1. L'autodeterminazione dell'interessato deve sempre essere garantita. Ogni situazione deve essere valutata individualmente secondo le particolarità del caso.
2. Se esistono direttive anticipate abbastanza precise, le decisioni devono essere prese nel loro rispetto.
3. Se non esistono indicazioni sufficienti nelle direttive anticipate, le decisioni dovranno fondarsi sulla volontà presumibile dell'interessato, che potrà essere dedotta coinvolgendo le persone vicine all'interessato e lo stesso.
4. Se è impossibile stabilire la volontà presumibile dell'interessato, il consenso alla vaccinazione deve essere dato, tranne se sussistono motivazioni mediche (controindicazioni) per non vaccinare.

#### **Questioni specifiche**

<sup>6</sup> L'istituzione di una curatela, prevista dall'art. 381 CC, deve altresì essere presa in considerazione per motivi di tempo.

<sup>7</sup> Le questioni inerenti la vaccinazione non permettono in generale l'applicazione dell'art. 379 CC (situazione di rigore in cui il potere decisionale è attribuito al medico). Il carattere urgente deve essere palese affinché questo disposto entri in considerazione in un caso specifico. Non può essere applicato in situazioni standard.

### Colloquio d'informazione

La decisione in merito alla vaccinazione può essere presa in una situazione concreta sulla base d'informazioni<sup>8</sup> trasparenti e comprensibili. Il medico deve informare in modo completo in merito alla vaccinazione le persone capaci di discernimento interessate così come i rappresentanti delle persone incapaci di discernimento e dare informazione di tutti gli elementi importanti relativi alla vaccinazione prevista. È possibile completare le spiegazioni tramite un'informativa scritta<sup>9</sup>. Deve essere data la possibilità di porre domande. Nel caso in cui si ricorra a formulari di consenso, devono essere accompagnati da una scheda che inviti a discutere delle questioni con il medico curante o le persone vicine all'interessato.

### Obbligo di vaccinazione di fatto delle case per anziani

La vaccinazione contro il COVID-19 è volontaria, ciò implica che nessuno può essere obbligato a farsi vaccinare. Se la direzione di una casa per anziani obbliga di fatto i suoi residenti a farsi vaccinare, minacciandoli di rescindere il contratto di assistenza in caso di rifiuto del vaccino, l'obbligo di vaccinazione, benché legale, non è vincolante: in tali situazioni, la persona capace di discernimento, o in caso di persone incapaci di discernimento, il rappresentante legale devono non solo ponderare il rischio della malattia in confronto al rischio della vaccinazione, ma anche il rischio della vaccinazione il relazione ad un ambiente di cure meno adeguato.

### Controindicazioni

Per quanto attiene alle indicazioni, misure di precauzione e controindicazioni nel dettaglio, siete pregati di fare riferimento alle raccomandazioni di vaccinazione dell'UFSP/CFV<sup>10</sup>. È necessario valutare in ogni situazione se un esame medico specifico s'impone prima della vaccinazione. Nella misura del possibile deve essere esclusa l'esistenza di una condizione preesistente acuta o cronica che rappresenterebbe una controindicazione.

### Bambini e giovani

La vaccinazione di bambini e di giovani di meno di 16 anni non è ancora attualmente possibile. Non appena sarà autorizzata, le spiegazioni contenute in questo promemoria si applicheranno per analogia: bambini e giovani capaci di discernimento decidono autonomamente in merito alla vaccinazione contro il COVID-19; se sono incapaci di discernimento, la decisione deve essere presa dal(i) detentore(i) dell'autorità parentale, dal curatore con potere di rappresentanza per questioni mediche o dal tutore, eccezionalmente dall'ARP. Se i detentori comuni dell'autorità parentale non raggiungono un accordo, la decisione deve essere presa dall'ARP<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Vedi: informazioni relative al vaccino contro il COVID-19 in linguaggio semplificato ([link](#))

<sup>9</sup> Ad esempio: scheda informativa vaccinazione contro il COVID-19: ([link](#))

<sup>10</sup> UFSP/CFV – raccomandazioni di vaccinazione: [link](#) (capitolo 2.3.1).

<sup>11</sup> A questo proposito, in una sentenza relativa alla vaccinazione contro il morbillo (STF [5A\\_789/2019](#) del 16 giugno 2020) il Tribunale federale afferma che le raccomandazioni dell'UFSP relative al vaccino contro il morbillo devono servire da linee guida e quali principio di diligenza. L'ARP può e deve valutare la questione della vaccinazione secondo queste raccomandazioni in caso di mancato accordo dei detentori dell'autorità parentale sulla questione.

### Paragone con altre vaccinazioni (influenza, morbillo ecc.)

Un paragone con la vaccinazione contro l'influenza o il morbillo deve essere fatta con precauzioni. Tenuto conto del pericolo accresciuto che rappresenta la malattia legata al COVID-19 (maggiori probabilità d'infezione, maggiori probabilità d'evoluzione grave ecc.), una ponderazione degli interessi in merito alla vaccinazione contro il COVID-19 protende a considerare la vaccinazione nell'interesse della persona. Sono riservate le manifestazioni contrarie della sua volontà<sup>12</sup>, esplicite o presumibili così come le controindicazioni. Vedi anche la nota a piè di pagina 4.

### Responsabilità

Curatori, persone vicine all'interessato e dipendenti dell'ARP non possono essere ritenuti responsabili se hanno dato consenso alla vaccinazione contro il COVID-19 o se l'hanno rifiutato fondandosi sulla volontà presumibile dell'interessato e verificata in modo conveniente. Sono invece responsabili di verificare in modo adeguato la volontà presumibile, subsidiariamente gli interessi oggettivi e le controindicazioni. Idealmente, considerazioni pertinenti dovrebbero essere documentate in modo sintetico.

---

Per i bambini e i giovani incapaci di discernimento, è nella natura delle cose che la volontà soggettiva non abbia nessun peso. Per gli adulti, la soluzione è diversa: vedasi la nota seguente.

<sup>12</sup> Per le persone adulte è determinante l'espressione della volontà esplicita o presumibile; le raccomandazioni di vaccinazione dell'UFSP e della CFV servono quali principi di riferimento e di diligenza, ma sono secondari. Ciò significa che nel caso in cui esistano espressioni della volontà esplicite o presumibili contrarie alla vaccinazione contro il COVID-19, tale volontà deve essere rispettata e di conseguenza deve essere negato il consenso alla vaccinazione, malgrado le raccomandazioni a favore della vaccinazione stessa.